

Economia Aziendale 2000 Web © Online Review

N. 2-3/2007

Interim reporting

Nicoletta Spagnolo

Economia Aziendale 2000 Web ©
International Business Review
Editor in Chief: Piero Mella
ISSN 1826-4719
Reg. Trib. Pavia - n. 495/99 R.S.P.

Pavia, May, 2007
No. 2-3/2007

All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief's and Author's permission.
Further information at: www.ea2000.it

Interim reporting

Nicoletta Spagnolo

Dottore commercialista, Via Cavour 60, scala H (Centro commerciale l'Isolago) 23900 Lecco

Telefono 0341 287222 - fax 0341 286277

E - mail: nicoletta.spagnolo@virgilio.it

Sommario - 1. Finalità perseguite - 2. L'informativa infrannuale nel Codice civile e nel Principio contabile nazionale n. 30 - 3. I bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati - 4. Principio contabile internazionale, Ias 34, a raffronto con la normativa italiana ed il Principio contabile nazionale n. 30 - 5. La Direttiva n. 82/121/CEE quale norma di chiusura

Abstract

L'informativa infrannuale, naturale collegamento tra due bilanci d'esercizio, comprende i bilanci intermedi e le relazioni infrannuali obbligatoriamente previste per le società quotate nei mercati regolamentati. Disciplinata da un articolato quadro normativo di riferimento - Codice civile, Testo unico della finanza, Regolamenti e comunicazioni della Consob -, definita nei suoi dettagli pratici dal principio contabile nazionale, Documento n. 30, dal 1° gennaio 2005 è rivisitata dal principio contabile internazionale, IAS 34, che, seppur facoltativo nella sua adozione, offre spunti interessanti, improntato com'è alla semplificazione e speditezza comunicativa, caratteri salienti ed essenziali di ogni informativa riferita ad archi temporali inferiori all'anno.

1 - Finalità perseguite

L'informativa di bilancio riferita ad archi temporali inferiori all'anno, naturale collegamento tra due bilanci d'esercizio, ha lo scopo di garantire la diffusione più frequente e tempestiva dei dati concernenti la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale delle imprese che, per la loro rilevanza economica, sono suscettibili di influenzare le scelte di mercato.

Redatta o in particolari eventi eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile, o per esigenza di pubblicizzare l'andamento aziendale in corso d'anno o, più in generale, per utilità

di informazione, è obbligatoriamente richiesta alle società aventi titoli quotati in Borsa o su altri mercati regolamentati.

Sempre oggetto di attenzione a livello internazionale, negli anni recenti il suo interesse si è accresciuto a seguito della formidabile integrazione dei mercati finanziari e della presenza sempre più significativa di aziende *multilisting*, quotate su diversi mercati europei ed extraeuropei.

Ne è derivata una forte e necessaria spinta all'armonizzazione, ossia alla ricerca di criteri redazionali, espositivi, contenutistici e di frequenza, che rendessero comparabili i documenti delle società a prescindere dal paese di origine ed indipendentemente dalla piazza finanziaria di quotazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito: dalla normativa italiana prevista dal Codice civile, dal Testo unico della finanza e da una serie di regolamenti e comunicazioni della Consob; dal principio contabile nazionale, Documento n. 30, Bilanci intermedi, del 2002, CNDC-CNR; dal principio internazionale IAS 34 emanato nel 1998 dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili; dalla Direttiva n. 82/121/CEE (1).

2 - L'informativa infrannuale nel Codice civile e nel Principio contabile nazionale n. 30

La legislazione civilistica, avallata nella redazione dei dati concreti dal Documento n. 30, 2002, CNDC-CNR (2), prevede due tipologie di informative da redigersi nel corso dell'anno: da un lato i bilanci intermedi legati a determinate operazioni aziendali, dall'altro le relazioni infrannuali obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati, che di fatto si concretizzano in bilanci intermedi.

I primi, oggetto di specifiche discipline, distinguono:

- il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. per la rilevazione delle perdite;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2445 c.c. per la dimostrazione dell'entità del capitale, in caso di riduzione per esuberanza;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2433 bis comma 5 c.c., ai fini della distribuzione di acconti su dividendi, previsto solo per le società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 4222, comma 1, c.c., per l'aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c., per l'acquisto di azioni proprie;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2437, comma 1, c.c., nel caso di recesso del socio nelle società di capitali;
- il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2410, comma 1, c.c., in sede di emissione di prestiti obbligazionari;

- il bilancio di chiusura della società trasformata previsto implicitamente per la trasformazione da società di persone in società di capitali dagli artt. 2500 ter e quater c.c., ed esplicitamente dall'art. 170, comma 2, del nuovo T.U.I.R.;
- il bilancio di chiusura della società fusa e della società scissa redatto ai sensi dell'art. 172, comma 8, e dell'art. 173 del nuovo T.U.I.R.;
- la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. nelle fusioni;
- la situazione patrimoniale redatta ai sensi degli artt. 2506 ter e 2501ter c.c. nelle scissioni totali o parziali;
- il bilancio redatto a cura del curatore ai sensi dell'art. 183, comma 1, del nuovo T.U.I.R.;
- il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2447 ter e 2447 septies c.c. con riferimento alla costituzione del patrimonio destinato;
- ecc... (3).

Le seconde, le relazioni infrannuali previste dall'art. 2428, comma 3, c.c., vanno redatte secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa con apposito regolamento (4).

I bilanci intermedi, pur non perseguendo l'approvazione dell'operato degli amministratori tramite il giudizio sul bilancio, hanno comunque l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali e, precipuamente la relazione ex art. 2428, comma 3, c.c., risponde all'esigenza dei mercati finanziari di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza più intensa rispetto al tradizionale periodo annuale.

Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio d'esercizio, quali la misurazione dell'utile distribuibile e tassabile (5).

L'effettiva utilità per i destinatari dell'informativa infrannuale comporta che la stessa sia comunicata con tempestività, avvalendosi di rappresentazioni sintetiche, variamente denominate - relazione, prospetto contabile, situazione patrimoniale o, nel contesto internazionale "interim financial reporting" -.

Quale documento contabile pubblico, il bilancio intermedio condivide con il bilancio annuale non solo le finalità, ma anche la rappresentazione grafica, il processo formativo e valutativo.

Prescindendo dalle differenti terminologie utilizzate, questioni di necessità ed opportunità richiedono l'utilizzo dello schema tradizionale del bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2423, comma 1, c.c.. Il bilancio ordinario intermedio è quindi costituito da stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, schemi obbligatori elencati negli artt. 2424, 2425 e 2427 c.c. (6).

Deve essere comparativo, vale a dire consentire il raffronto con l'analogo periodo precedente e, ove ritenuto necessario, con la situazione patrimoniale dell'ultimo esercizio.

Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelto non deve essere di norma modificato nei periodi successivi, salvo fornire maggiori dettagli qualora se ne presenti la necessità per migliorare l'intelligibilità del bilancio.

L'iter formativo non sempre condivide le formalità previste per il bilancio d'esercizio attinenti la predisposizione in capo agli amministratori, l'esame e l'approvazione da parte dei soci e dell'eventuale collegio sindacale, il deposito nella sede sociale o presso il registro delle imprese.

Differenti sono anche i soggetti destinatari: mentre il bilancio d'esercizio si rivolge a tutti i portatori di interessi nei confronti dell'azienda, i bilanci intermedi hanno come principali interlocutori i soci e, se si tratta di relazioni infrannuali obbligatorie per le società quotate in borsa, precipuamente gli investitori.

La redazione del bilancio intermedio implica il rispetto dei principi generali, statuiti dall'art. 2423 c.c., di chiarezza, sinonimo di comprensibilità e trasparenza, e di verità nella rappresentazione e correttezza nelle valutazioni; nonché dei principi sanciti dall'art. 2423 bis c.c. esplicitatisi nella prudenza, nella continuità aziendale, nella prevalenza della sostanza sulla forma, nell'iscrizione dei soli utili realizzati e di perdite e rischi anche solo presunti, nella competenza, nella separata valutazione degli elementi eterogenei, nella continuità di applicazione dei criteri di valutazione, nella neutralità e comparabilità, desunte, queste ultime, in via indiretta (7).

Il quadro normativo del codice civile riferito ai bilanci ordinari d'esercizio ed estensibile a quelli intermedi si completa con l'enunciazione, nell'art. 2426 c.c., dei criteri di valutazione delle principali voci di bilancio, significativamente supportati dal Documento n. 30, CNDC-CNR: la valutazione al costo governa i valori e dell'attivo immobilizzato e dell'attivo corrente. Particolare rilevanza assumono le rimanenze di magazzino che devono essere valutate con lo stesso criterio previsto per il bilancio annuale, ma nell'ipotesi di utilizzo del criterio *Lifo* va contabilizzato l'eventuale effetto riduttivo della relativa riserva, con indicazione espressa nelle note illustrative al bilancio che parte dell'utile deriva dalla stessa. In materia di imposte sul reddito vanno sottolineate la facoltà di presentare il risultato di periodo intermedio al netto o al lordo delle imposte e degli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione di norme tributarie; nonché l'iscrizione della passività fiscale nel fondo imposte e non nei debiti, data la sua natura presunta.

L'art. 2423, comma 4, c.c. consente la deroga ai suddetti criteri in casi eccezionali e di incompatibilità con i principi generali di chiarezza, verità e correttezza.

Nel bilancio intermedio devono essere applicati i medesimi principi contabili utilizzati per il bilancio d'esercizio, salvo che quest'ultimo sia interessato da un loro cambiamento, anticipabile nello stesso bilancio intermedio.

Le valutazioni vanno effettuate considerando il periodo intermedio come un periodo indipendente, un autonomo esercizio, ancorché di durata inferiore all'anno - criterio detto "*discrete method*" nella prassi internazionale -.

Di conseguenza, ogni elemento di costo e ricavo è contabilizzabile nel rispetto del postulato della competenza economica riferita al periodo; pertanto eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota integrativa. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio comprovanti condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e, come tali, comportanti modifiche ai valori delle attività e passività (8).

La nota integrativa deve espressamente specificare che, trattandosi di bilancio intermedio, sono state adottate regole semplificate di presentazione.

La stessa, quale fonte informativa integrativa, può contenere dati meno dettagliati rispetto a quelli forniti in un bilancio d'esercizio.

È cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo.

Il contenuto minimo della nota integrativa ad un bilancio intermedio deve comprendere: descrizione dei principi e criteri di valutazione, con eventuale rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d'esercizio; descrizione del nuovo principio adottato e dei suoi effetti sul bilancio nel caso di cambiamento di principi contabili; descrizione degli effetti significativi sull'utile dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente; eventuali voci di bilancio stimate per le quali è probabile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio, nei casi di informazioni disponibili solo a fine anno; eventi successivi di rilievo; principali impegni e passività potenziali, nonché la loro evoluzione rispetto ai precedenti periodi; effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori; variazioni nelle componenti del patrimonio netto; criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza; nei bilanci consolidati, la composizione dell'area di consolidamento comprensiva di eventuali variazioni significative, anche con rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato; ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti (9).

3 - I bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati

La disciplina delle relazioni infrannuali in Italia nasce dalla lettura integrata sia del codice civile, sia del Testo unico della finanza e dei regolamenti attuativi della Consob, così come dall'analisi del Documento n. 30, CNDC-CNR, conforme ai dettami Consob (10).

L'obbligo di redazione di una relazione semestrale scaturisce dal combinato disposto dell'art. 2428 c.c. e dall'art. 206 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti strumenti finanziari quotati o di larga diffusione (11).

Il citato art. 2428, comma 3, c.c. impone agli amministratori delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati l'obbligo di trasmettere al Collegio Sindacale, entro tre mesi dalla fine del primo semestre di ciascun esercizio, una relazione sull'andamento della gestione, da redigersi secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa con apposito regolamento.

La disciplina aggiornata è contenuta nel Regolamento 11971/99 del 14 maggio 1999 e nella successiva integrazione cui alla comunicazione Dac/ 28034 del 12 aprile 2000, nonché nella delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000.

Il regolamento in parola, all'art. 81, prevede che, entro quattro mesi dalla chiusura del primo semestre di ciascun esercizio, gli emittenti di titoli azionari scambiati sui mercati regolamentati, o comunque largamente diffusi, debbano mettere a disposizione del pubblico, nella sede sociale o presso la società di gestione dei mercati medesimi, la relazione semestrale di cui all'art. 2428 c.c., corredata delle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale e, ove disponibili, della Società di revisione - art. 81, comma 1 -.

Essa deve essere composta da prospetti contabili redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, nonché dalle correlate note integrative ed esplicative; per gli emittenti tenuti alla presentazione del bilancio consolidato i menzionati documenti devono essere accompagnati da quelli, di analogo contenuto, emessi dalla holding e da quelli elaborati secondo i criteri propri del consolidamento, con riferimento all'intero gruppo di appartenenza - art. 81, commi 2 e 3 -.

In tal senso vale il principio dell'indipendenza del periodo semestrale che è da considerarsi come periodo autonomo (12).

Le società finanziarie, il cui bilancio sia disciplinato dal codice civile e che esercitino esclusivamente attività di assunzione o partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, dovranno riportare nella relazione semestrale il conto economico riclassificato indicato dalla comunicazione Consob n. 940001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale - art. 81, comma 5 -.

L'articolo 81, comma 6, del regolamento Consob 11971, come modificato dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000, prevede che la Consob possa, in casi eccezionali, autorizzare singole emittenti a presentare alcuni dati sotto forma di quantità stimate e, comunque, a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione in altri Stati membri dell'Unione Europea (13).

Il risultato di periodo può essere esposto al lordo o al netto delle imposte e degli accantonamenti effettuabili in applicazione di norme tributarie, nonché vanno indicati gli acconti sui dividendi corrisposti o deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte - art 81, comma 7 .

Per garantire la comparabilità, accanto ad ogni dato in cifre i prospetti contabili intermedi devono contenere il corrispondente valore relativo allo stesso periodo dell'esercizio precedente, oltre a quello concernente l'esercizio precedente nel suo complesso - art. 81, comma 8 -.

Le note integrative ed esplicative devono essere redatte secondo i criteri stabiliti dall'apposito allegato 3C-bis della delibera Consob n. 1971/99 (all. A al presente documento), il quale garantisce il contenuto minimo informativo per ognuna delle sei sezioni in cui le divide - gestione, criteri di valutazione, stato patrimoniale, conto economico, altre informazioni, area di consolidamento -.

Sono consentite semplificazioni rispetto a quanto dettagliatamente previsto dal codice civile per il bilancio d'esercizio, purché non fuorvianti il lettore del bilancio intermedio il quale, comunque, è tenuto a riportare almeno ogni informazione utile ai fini di un apprezzamento critico della dinamica dell'attività aziendale e del risultato economico sia con riferimento ai dati storici del semestre concluso che con riferimento a quelli prospettici per il semestre in corso; ogni elemento significativo rispetto alle esigenze di raffronto con la situazione del corrispondente periodo dell'anno precedente ed ogni fatto di rilievo intervenuto dopo la fine del semestre - art. 81, comma 9 - (14).

Accanto alla relazione semestrale, disciplinata dietro sollecitazione della normativa codicistica,

la Consob ha anche introdotto di propria iniziativa la relazione trimestrale, resa obbligatoria dal regolamento Consob 11971/99, art. 82 e allegato 3D come modificati dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 (all. B al presente documento).

La sua redazione ricalca, nei presupposti oggettivi e soggettivi, nelle finalità, nelle modalità e nei contenuti quella della relazione semestrale.

Ovviamente i prospetti trimestrali sono ulteriormente semplificati rispetto alla relazione semestrale. Essi devono contenere almeno il volume d'affari ed il risultato dell'attività operativa, nonché la posizione finanziaria netta - sommatoria algebrica fra le disponibilità liquide, i crediti

ed i debiti finanziari a breve e a lungo termine -. Il livello di dettaglio è lasciato alla discrezionalità degli emittenti: è possibile aggregare alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico purché non venga alterata significativamente l'intelligibilità dei prospetti contabili stessi. La Consob richiede esplicitamente la presentazione dei dati economici sia del singolo trimestre di riferimento sia del periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre, confrontabili con i corrispondenti periodi dell'esercizio precedente. I dati finanziari, invece, vanno raffrontati con quelli dell'ultimo trimestre e del corrispondente trimestre dell'esercizio precedente.

La sua disponibilità al pubblico deve essere garantita entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre - art. 82, comma 1 -. È previsto l'esonero della pubblicazione della trimestrale per i periodi scadenti in concomitanza dei semestri qualora gli emittenti comunicino: alla Consob e al pubblico che renderanno disponibile la semestrale entro 75 giorni dalla scadenza del semestre; alla Società di gestione del mercato e presso la sede della società il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio - art. 82, comma 2 -.

Le osservazioni degli amministratori illustrano sinteticamente i fatti gestionali con evidenziazione di quelli di natura straordinaria, indicandone gli effetti sulla situazione economica, gestionale e finanziaria della società e del gruppo.

4 - Principio contabile internazionale, Ias 34, a raffronto con la normativa italiana ed il Principio contabile nazionale n. 30

I principi contabili internazionali non contemplano alcun obbligo di redazione dei bilanci intermedi che, se elaborati, debbono attenersi al disposto dello Ias 34 - Interim reporting - , tendenzialmente conforme, pur nei suoi maggiori dettagli, all'impianto concettuale della disciplina nazionale (15).

Comunque gli stessi principi sollecitano le società quotate alla redazione di un bilancio intermedio per ciascun esercizio, da presentarsi al pubblico almeno entro 60 giorni dal termine del primo semestre. Si riscontra quindi una discrasia tra quanto suggerito dal principio internazionale e quanto previsto a livello interno con una maggior tempestività della relazione trimestrale ma un lasso temporale più ampio, fino a 4 mesi nell'ipotesi più lenta, per la produzione del documento semestrale.

Lo IAS 34 fornisce indicazioni in merito al contenuto minimo ed ai criteri contabili da impiegarsi nella formazione di un'informativa infrannuale tempestiva, attendibile, idonea a

rendere i destinatari, precipuamente gli investitori, edotti circa la situazione finanziaria e di liquidità dell'azienda (16).

In tal modo si limita a formulare solo alcuni suggerimenti, privi di cogenza, miranti a fornire un quadro completo e corretto per coloro che decidono di uniformarsi ai principi stessi. Per la medesima ragione non fornisce soluzioni univoche in afferenza ai soggetti tenuti all'informativa, alla frequenza ed al contenuto della stessa, soluzioni lasciate ai singoli paesi.

Lo IAS 34 indica, quale contenuto "minimo" indispensabile affinché il bilancio intermedio sia utile per gli interlocutori dell'azienda, i seguenti documenti in forma abbreviata, "condensed":

Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto di movimentazione dei conti di patrimoni netto, Rendiconto finanziario, Note di commento. Va rilevato che il Prospetto ed il Rendiconto, pur avendo una certa diffusione nelle relazioni semestrali italiane, non sono richiesti dalla normativa interna, neppure a livello di bilancio d'esercizio.

Se un'impresa decide di predisporre un bilancio intermedio in forma completa, deve seguire le indicazioni previste dallo IAS 1 per la redazione dei bilanci d'esercizio, il quale prevede la predisposizione di un prospetto dei movimenti nel patrimonio netto come componente distinto del bilancio d'esercizio dell'impresa e consente che l'informativa sui movimenti del patrimonio, dovuti ad operazioni sul capitale e a distribuzioni agli azionisti, sia indicata nel prospetto stesso oppure, in alternativa, in nota.

In caso di presentazione di un bilancio intermedio in forma "condensed" devono essere forniti almeno i titoli di bilancio ed i subtotali inclusi nel precedente bilancio d'esercizio, unitamente alle note di commento previste dallo IAS 34. È necessario avvalersi di ulteriori voci, qualora l'omissione delle stesse renda forviante il bilancio infrannuale.

I bilanci intermedi devono comprendere le seguenti comparazioni: Stato patrimoniale alla data di riferimento del bilancio intermedio con quello dell'ultimo bilancio d'esercizio; Conto economico per il periodo interinale corrente e cumulato dall'inizio dell'esercizio confrontato con gli stessi dati dell'esercizio precedente; Prospetto di movimentazione del patrimonio netto e Rendiconto finanziario per il periodo dall'inizio dell'esercizio alla data di riferimento del bilancio intermedio comparati con lo stesso periodo dell'esercizio precedente.

Il report infrannuale deve essere redatto in forma consolidata, qualora il più recente bilancio d'esercizio sia stato un bilancio consolidato: se il *report* annuale dell'azienda conteneva sia il bilancio consolidato del gruppo sia il bilancio d'esercizio della controllante, con riferimento alla relazione infrannuale non è richiesto, ma neppure proibito, includere anche il bilancio infrannuale della controllante. La normativa italiana, pur nella sua maggior ampiezza rispetto a quanto delineato dallo IAS 34, non si pone in conflitto con lo stesso.

Le note di commento forniscono le seguenti informazioni di base, largamente coerenti con il corrispondente disposto italiano: conferma che sono stati usati gli stessi principi di valutazione del precedente bilancio d'esercizio o, nel caso di modifiche, una descrizione delle stesse e dei loro effetti - ricalcolo -; commenti sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni (17); natura e importo di attività, passività, patrimonio netto, risultato o flussi finanziari non usuali per natura, significatività o frequenza; natura e importo dei cambiamenti di stima rispetto a precedenti bilanci intermedi o al precedente bilancio d'esercizio (18); emissione, acquisto e rimborso di titoli di debiti o azioni/quote; indicazione dell'utile per azione, non espressamente prevista in Italia, e dei dividendi pagati, distinti tra azioni ordinarie e non; ricavi e risultato per segmento, di attività o geografico, giudicato primario; eventi successivi alla data di riferimento del bilancio intermedio che non abbiano modificato il bilancio stesso; effetti del cambiamento della struttura dell'impresa o del gruppo intervenuti durante il periodo infrannuale; variazioni di attività o passività potenziali rispetto all'ultimo bilancio d'esercizio.

L'impostazione di fondo è quella di evidenziare nelle note gli elementi distintivi del periodo che lo differenziano dai precedenti e che vengono quindi a determinare l'attuale situazione della gestione e ad influenzarne l'evoluzione futura.

La redazione dei bilanci intermedi richiede il rispetto dei principi contabili utilizzati per il bilancio d'esercizio, mentre la valutazione delle singole voci deve essere effettuata considerando il periodo intermedio come un periodo indipendente, cosiddetto approccio discreto al quale si conforma pure la disciplina italiana. A tal fine il principio della rilevanza - *materiality* - è fondamentale, quale criterio discriminante atto a consentire la comprensibilità dei valori infrannuali, espressioni delle posizioni finanziarie e performance aziendali nel periodo intermedio.

Unica eccezione alla "materialità" prevista dallo IAS 34 riguarda le imposte sul reddito che devono essere stimate applicando al risultato ante imposte del periodo l'aliquota effettiva media prevista per il periodo annuale, modalità di calcolo peraltro in linea con il Documento n. 30, PCDC-PCR. Non è ammessa, invece, la facoltà prevista dal principio italiano di presentare i risultati economici al lordo delle imposte. Il presente principio contabile è sostanzialmente in linea con il principio contabile nazionale. Un discostamento di rilievo si riscontra nella valutazione delle scorte il cui costo è determinato secondo la configurazione *Lifo*: mentre il principio italiano impone, in caso di riduzione nel livello delle scorte, di registrare sempre in bilancio l'emersione della cosiddetta riserva *Lifo*, lo IAS 34 vieta tale iscrizione se i redattori del bilancio stimano che a fine anno tale riserva sarà riassorbita a seguito della ricostruzione delle scorte stesse.

Se un'impresa presenta i bilanci intermedi secondo i principi dello IAS 34 nell'ambito del suo primo bilancio IFRS, essa deve effettuare riconciliazioni del patrimonio netto e del risultato

d'esercizio tra bilanci intermedi IFRS e bilanci intermedi redatti secondo i precedenti principi contabili per ciascun bilancio intermedio presentato a fini comparativi nell'ambito del primo bilancio IFRS. Inoltre, essa deve presentare nel suo primo bilancio intermedio le riconciliazioni richieste a livello di bilancio annuale oppure il riferimento ad un altro documento pubblicato che le includa (19).

5 - La Direttiva n. 82/121/CEE quale norma di chiusura

Il quadro generale è regolato dalle norme comunitarie che disciplinano l'informativa periodica per le società quotate, definendo alcune linee guida minimali e lasciando agli stati membri la possibilità di integrare e meglio articolare le richieste in tema di interim reporting.

La Direttiva n. 82/121/CEE è stata costante punto di riferimento per le normative nazionali, anche se ampiamente superata dalle norme e dalla prassi di numerosi paesi europei: i profondi cambiamenti intervenuti nei mercati finanziari, rendendola obsoleta, hanno reso inevitabile il suo processo di riforma. Seppur ancora a livello embrionale, la nuova proposta introduce significative novità in tema di frequenza, tempistica e contenuti: informativa trimestrale con un tempo massimo di produzione del documento infrannuale di 2 mesi, e, se possibile, anche prima; relazione semestrale piuttosto corposa, da redigersi in aderenza allo IAS 34 ed una gamma di informazioni trimestrali svincolate dallo IAS (20).

La qualità dell'interim reporting ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni in Italia, anche se ulteriori riposizionamenti della normativa si renderanno necessari in relazione ai nuovi orientamenti sopranazionali, onde procedere nel cammino intrapreso verso un sempre più ampio e aperto processo di comunicazione aziendale.

References

- (1) Per un'analisi approfondita del principio n. 30 ed un suo confronto con lo IAS 34, si vedano: Quagli A. (2002), I bilanci intermedi secondo il documento n. 30 del CNDC-CNR, *Revisione contabile*; Azzali S. (2002), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano; Mazza G. and Ferrarini M. (2003), *Principi contabili. Il passaggio alle regole IASB*, Il Sole 24 Ore, KPMG, Milano; Valentini A. (2003), *Lo IAS 34: problematiche applicative*, in (a cura di) Campedelli B., *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli, Milano; PriceWaterhouseCoopers (2005), *Principi contabili internazionali e nazionali*, Ipsoa, Milano; Autori Vari (2004), *Principi contabili e Bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano; Cattaneo C. (2004), *IAS 34 - Interim reporting ed evoluzione dell'informativa infrannuale delle società quotate*, Giuffrè, Milano.
- (2) Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri (2003), *Principi contabili. I bilanci intermedi*, Giuffrè, Milano.

(3) Non costituiscono bilanci intermedi i cosiddetti bilanci straordinari, caratterizzati come sono da specifiche finalità che giustificano deroghe ai criteri di rappresentazione ed ai principi di valutazione dei bilanci, in quanto redatti di norma in sede di trasformazioni (art. 2343 c.c.), fusioni o scissioni (artt. 2501 quinquies, 2501 sexies c.c.), liquidazioni (artt. 2277, 2311, 2492 c.c.), ecc..

(4) Savioli G. (2004), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, [147 ss.]; Cavazzoni G. and Mari L.M. (2005), *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Giappichelli, Torino, [167 ss.]; PriceWaterhouseCoopers (2005), *Principi contabili internazionali e nazionali*, Ipsoa, Milano, [497 ss.]; Conti G.M., Costanzo P., Novati F. and Priori M. (2005), *Bilancio e reddito d'impresa*, Egea, Milano, [87-104]; Cattaneo C. (2006), *Best practices nell'informativa economico-finanziaria: le relazioni trimestrali*, Giuffrè, Milano.

(5) L'art. 52 del T.U.I.R. nel prevedere letteralmente che *“Il reddito di impresa.....è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico”* sancisce esplicitamente, nell'utile distribuibile o tassabile unitamente al *“conto economico relativo all'esercizio chiuso”* la non rilevanza fiscale dei bilanci intermedi.

Assumono, invece, rilevanza, in questa sede, accanto ai bilanci d'esercizio, i bilanci straordinari relativi a periodi inferiori all'esercizio nelle sole ipotesi di trasformazione, di fusione e scissione (art. 11, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nonché di liquidazione (art. 5 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

(6) È prevista la possibilità di indicare nello stato patrimoniale solamente le voci precedute dai numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi.

(7) Paolone G. (1995), *Il bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino; Fiale A. (2000), *Diritto commerciale*, Esselibri - Simone, Napoli, [450-454]; Savioli G. (2004), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano; Calducci D. (2004), *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Fag, Milano; Quagli A. (2004), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino; Andrei P., Azzali S., Fellegara A.M. and Orlandoni E. (2004), *Il bilancio di esercizio d'impresa*, Giuffrè, Milano; Conti G. M., Costanzo P., Novati F. and Priori M. (2005), *Bilancio e reddito d'impresa*, Egea, Milano, [87-104]; Facchinetti I. (2005), *L'ABC del bilancio*, Il Sole 24 Ore, Milano; Cavazzoni G. e Mari L.M. (2005), *Introduzione al bilancio d'esercizio*, Giappichelli, Torino, [3-25].

(8) Fiale A. (2000), *Diritto commerciale*, Esselibri - Simone, Napoli, [454-460]; Andrei P. (2004), *Valori storici e valori correnti nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano.

(9) Il D.Lgs. n. 6/2003 ha arricchito le informazioni fornite dai bilanci ordinari annuali ed infrannuali, introducendo, all'art. 2381, comma 5, c.c., l'obbligo per le sole s.p.a. e s.a.p.a. di predisporre delle comunicazioni infrannuali sull'andamento della gestione, comunicazioni che, proprio perché non incorporate in un documento formale quale il bilancio, non ne condividono la natura.

(10) Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri (2003), *Principi contabili. I bilanci intermedi*, Giuffrè, Milano, [15 ss.]; Cattaneo C. (2004), *IAS 34 - Interim reporting ed evoluzione dell'informativa infrannuale delle società quotate*, Giuffrè, Milano, [276 ss.]; Savioli G. (2004), *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano.

(11) Ai sensi della delibera Consob n. 11971/1999, articolo 2, lettera f), rientrano nella categoria degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tutti gli *“emittenti italiani dotati di un patrimonio non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento”*.

(12) Rispetto agli “ordinari” schemi civilistici di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, i prospetti contabili “intermedi” possono limitarsi ad esporre, rispettivamente, le sole voci precedute dai numeri romani e dai numeri arabi - art. 81, comma 4 -.

(13) In tal senso la comunicazione Consob n. Dac/28034 precisa che è richiesta una valutazione da parte della Consob al fine di garantire che la relazione semestrale fornisca informazioni tali da rappresentare in maniera attendibile la situazione economico-patrimoniale dell'emittente.

(14) È da evidenziare come la comunicazione Consob n. Dac/ 28034 ribadisca la necessità di fornire nella relazione semestrale informazioni, peraltro già raccomandate con appositi provvedimenti, afferenti in particolare le operazioni con parti correlate, l'andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche, l'introduzione della moneta unica europea, cambiamento dei criteri contabili, presenza di eventuali dati stimati.

(15) Mazza G. and Ferrarini M. (2003), *Principi contabili. Il passaggio alle regole IASB*, Il Sole 24 Ore, KPMG, Milano, [90 ss.]; Cattaneo C. (2004), *IAS 34 - Interim reporting ed evoluzione dell'informativa infrannuale delle società quotate*, Giuffrè, Milano, [276 ss.]; PriceWaterhouseCoopers (2005), *Principi contabili internazionali e nazionali*, Ipsa, Milano; De Cicco R. (2006), *Mercati dei capitali e informativa dei bilanci d'impresa e consolidati*, Giappichelli, Torino.

(16) Cattaneo C. (2004), *IAS 34 - Interim reporting ed evoluzione dell'informativa infrannuale delle società quotate*, Giuffrè, Milano, [262 ss.]. Per seguire il percorso che ha condotto allo IAS 34, si vedano: Anonimo (1996), IASC Recommendations on Interim Financial reporting, *Management accounting*, November; Anonimo (1996), IASC Proposes guidance on Interim Financial reporting, *Journal of Accountancy*, December; Pacter P. (1997), “Trail blazing reporting proposals”, *Accountancy*, September; Anonimo (1997), Proposal for quarterly and half-yearly reports, *Management Accounting*, October; Anonimo (1997), IASC Issues Two New Exposure Draft, *Journal of Accountancy*, November; Pacter P. (1998), New rules for Interims, *Management Accountancy*, March; Anonimo (1998), IASC adopt new interim reporting standards, *Management Accounting*, April; Anonimo (1998), New Interim Reporting Guidance, *Journal of Accountancy*, May; nonché i documenti preparatori, in particolare: International Accounting Standard Committee (IASC), *Interim Financial Reporting. An Issues Paper prepared by the IASC Staff*, May (1996); International Accounting Standard Committee (IASC), *Interim Financial Reporting. Draft Statement of Principles*, (1996); International Accounting Standard Committee (IASC), *Interim reporting. Exposure Draft (E 57)*, (1997).

(17) Le imprese che operano in un mercato stagionale sono invitate a presentare i dati considerando un periodo di dodici mesi oltre a quelli descritti in precedenza; tale richiesta non è prevista dal Documento n. 30, CNDC-CNR.

(18) Se a fine esercizio si verifica una significativa variazione di un importo o di una stima rispetto a quanto riportato in un precedente bilancio intermedio e non viene predisposto un bilancio intermedio di fine periodo, allora nel bilancio d'esercizio dovrà essere fornita indicazione della variazione, indicazione non considerata dal Documento n. 30, CNDC-CNR.

(19) Riccomagno F. (2005), [Ias/Ifrs: modello di bilancio, criteri di presentazione e di informativa, check list e sintesi di tutti gli Ias/Ifrs](#), Deloitte, Il Sole 24 Ore, Milano.

(20) Cattaneo C. (2004), *IAS 34 - Interim reporting ed evoluzione dell'informativa infrannuale delle società quotate*, Giuffrè, Milano, [288 ss.]. Sull'attuazione della Direttiva comunitaria in tema di informativa periodica nei diversi paesi dell'Unione europea, si veda: Cattaneo C. (2003), *L'interim reporting nell'Unione europea. Studio di contabilità comparata*, in (a cura di) Capodaglio G. and Baldarelli M.G., *L'armonizzazione dei principi contabili in Europa. Allargamento dell'U.E. e confronto internazionale*, Atti del convegno internazionale, Rirea.